



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 48 DATA PUBBLICAZIONE 06/06/2019

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

DAL COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 06/06/2019 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE SEMIFINALI E ALLA FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, SERIE C 2018/2019 E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE 2018/2019 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 132/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 345 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.2 MODIFICHE DEGLI ARTT. 39, 40, 40 QUATER, 40 QUINQUIES, 63 E 103 BIS DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 351 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.3 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. CORRADI CORRADINO MARIA, PICCININ THOMAS E RADI MAURIZIO (DALLA CIRCOLARE 53 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

1.4 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG. BRICHESI IGOR, OLIVIERI MARCO E PELLACANI ALESSANDRO (DALLA CIRCOLARE 54 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 TORNEI RATIFICATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE

Torneo Nazionale "Pulcini Primi calci"	Indetto ed organizzato dalla Società JUVENTUS DOMO Categoria Pulcini 1°e 2°anno – Primi calci
--	--

2.2 TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti:

Torneo Regionale "Piccoli Amici"	Indetto ed organizzato dalla Società JUVENTUS DOMO Categoria Piccoli Amici
----------------------------------	---

DAL COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 31/05/2019 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 SEGRETERIA S.G.S.

3.1.1 TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l'effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi regolamenti:

Torneo Regionale "Trofeo Primavera"	Indetto ed organizzato dalla Società ORNAVASSESE Categoria Under 15
Torneo Regionale "IV Torneo Giovanile di Calcio Alè Creula"	Indetto ed organizzato dalla Società CREVOLESE Categoria Under 14

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 SVINCOLO PER INATTIVITA' E SVINCOLO PER ACCORDO

Si ritiene utile ribadire i termini e le modalità per l'applicazione dello "svincolo per inattività" (art. 109 NOIF) e "svincolo per accordo" (art. 108 NOIF):

- **109 N.O.I.F. (svincolo per inattività del calciatore):** i calciatori che, per ragioni ad essi non imputabili e se tesserati per la propria Società prima del 30 novembre, non hanno preso parte ad almeno quattro gare ufficiali nel corso dell'intera Stagione Sportiva possono richiedere lo svincolo per inattività. Detto svincolo può essere ottenuto inviando, entro e non oltre il 15 giugno, una lettera raccomandata (o telegramma) al Comitato Regionale e,

per conoscenza, alla Società di appartenenza (la ricevuta della raccomandata inviata alla Società deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza presentata al Comitato Regionale). Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2019.

- **108 N.O.I.F. (svincolo per accordo tra Società e calciatore):** in qualsiasi momento della Stagione Sportiva, e comunque entro il 28 Giugno 2019, i calciatori possono concordare, con la Società con la quale hanno sottoscritto un vincolo pluriennale, lo “svincolo per accordo”, che sarà prodotto e presentato con la consueta procedura on-line dalla medesima Società. Gli svincoli decorreranno dal 01/07/2019.

Si allega la modulistica relativa agli svincoli per inattività (Art. 109 delle N.O.I.F.)

4.2 TORNEI AUTORIZZATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Questa Delegazione provinciale ha autorizzato l'effettuazione dei sottoelencati tornei, approvandone i relativi regolamenti:

Festa dello sport	Indetto ed organizzato dalla Società S. DIL. CALCIO VOGOGNA Categoria Pulcini misti e Primi calci
Memorial dei presidenti e dirigenti	Indetto ed organizzato dalla Società ASD VIRTUS VILLADOSSOLA Categoria Primi calci
6° Trofeo asilo di Pieve Vergonte Erika Blardone a.m. Comitato asilo Pieve Vergonte	Indetto ed organizzato dalla Società ASD PIEDIMULERA Categoria Pulcini misti e Primi calci

3.3 RITIRO TESSERINI PERSONALI

Si informano le Società sotto indicate che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di riconoscimento:

BEURESE, CALCIO VOGOGNA, MASERA, MONTECRESTESE, VICTOR INTRA

TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 31.5.2019. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Anna Mattioli (Relatore) Avv. Luca Giabardo.

b) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor PINGITORE Davide, dirigente tesserato per la stagione sportiva 2018/19 per la ASD GRAVELLONA SAN PIETRO per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1.

Con atto in data 5.3.2019, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale il sig. PINGITORE Davide per aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad atti di violenza, minaccia e di intimidazione, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica e creare turbative per l'ordine pubblico in occasione della gara del campionato di calcio del Settore Giovanile e Scolastico FIGC. U.S.D. VARZESE – A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO, tenutasi il 24.3.2018 presso il campo sportivo comunale di CUZZEGO, nel Comune di Beura Cardezza (VB); nonché per aver rilasciato dichiarazioni non veritiere rese avanti al rappresentante della Procura Federale nel corso della audizione del 30.10.2018 in merito alla sua qualità di allenatore patentino UEFA B, dichiarando altresì di aver preso parte alla predetta gara come allenatore.

Il presente procedimento trae origine da una comunicazione trasmessa alla Procura Federale in data 27.6.2018 dall'Ufficio Polizia Anticrimine della Questura del Verbano Cusio Ossola,

concernente l'emissione di un provvedimento D.A.SPO. nei confronti del sig. PINGITORE Davide, allenatore della squadra giovanile categoria Esordienti del 2006 della società sportiva A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO, in relazione a condotte violente e minacciose poste in essere in occasione della gara sopra indicata.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti tra cui: gli atti relativi al procedimento D.A.SPO. ed al successivo ricorso al T.AR. presentato dal sig. PINGITORE, comunicazione notizia di reato del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola del 16.4.2018 e relativi atti, Relazione inerente l'incontro chiarificatore tenutosi il 5.4.2018 presso la Delegazione F.I.G.C. di Verbania tra le Società GRAVELLONA SAN PIETRO e VARZESE promosso dai responsabili dell'attività di base al fine di chiarire i fatti. Venivano altresì escussi i sig.ri COCCHIARA Sebastiano, dirigente del GRAVELLONA SAN PIETRO, i sig.ri PORCELLI Domenico e DI LONARDO Wiliam, dirigenti della VARZESE, i giovani calciatori SANTORO SOCCORSO Samuel e OLTEANU Leonard, all'epoca dei fatti militanti nella GRAVELLONA SAN PIETRO e SCESA Alessandro tesserato per la VARZESE. Veniva infine interrogato il sig. PINGITORE.

Nella seduta del 17.5.2019, la procedura veniva rinviata al 31.5.2019 per impedimento del difensore.

Nella seduta del 31.5.2019 avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Christian PERETTI in rappresentanza del sig. PINGITORE che restava assente.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi la sanzione di anni quattro di inibizione a carico del sig. PINGITORE. L'avv. PERETTI richiamava la propria memoria difensiva cui erano allegate alcune deposizioni rese al TAR e nella quale vengono poste in evidenza talune discordanze tra le varie dichiarazioni in atti dei presenti ai fatti e contestava la ricostruzione della vicenda operata dal Procuratore Federale, mentre, in relazione al secondo addebito, riteneva essersi trattato di mero errore dovuto alla tensione per l'interrogatorio, errore riconosciuto al momento della seconda convocazione. Il difensore chiedeva dunque l'assoluzione del proprio assistito da entrambi gli addebiti ovvero, in subordine, contenersi l'entità della sanzione nei minimi previsti dal vigente ordinamento sportivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La copiosa documentazione acquisita e le numerose testimonianze assunte portano a ritenere pienamente provate le violazioni contestate.

Pur in presenza di alcune discrasie tra le varie deposizioni raccolte, appare certo che, in occasione della gara del campionato giovani esordienti del 24.3.2018, il sig. PINGITORE abbia tenuto una condotta aggressiva e minacciosa in stridente contrasto con le finalità educative del calcio giovanile e, pertanto, contraria ai doveri di lealtà, probità, e correttezza previsti dall'art. 1 bis C.G.S.

In particolare tutte le deposizioni concordano nel riferire che, già al termine del secondo tempo il dirigente incolpato ha inscenato plateali proteste nei confronti dell'arbitro con insulti volgari, decisamente fuori luogo ed incompatibili con il carattere non agonistico del torneo. Nel terzo tempo, dopo un gol avversario ha rivolto ingiurie e gesti volgari nei confronti del pubblico e, infine, brandendo una stampella appartenente al fratello che, pur infortunato sedeva in panchina, si è scagliato contro uno spettatore per colpirlo, non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento del massaggiatore sig. COCCHIARA, che lo tratteneva a forza impedendogli di portare a termine l'aggressione.

Il sig. COCCHIARA, tra l'altro, pur tesserato per altra società, era stato chiamato a fare il massaggiatore per il GRAVELLONA SAN PIETRO proprio dal PINGITORE e la sua deposizione, proprio perchè in qualche modo al di sopra delle parti, appare meritevole della massima attenzione nella ricostruzione della vicenda.

Ora, se l'incresciosa vicenda non può trovare alcuna giustificazione, proprio per il contesto in cui è maturata, in vere o presunte provocazioni da parte del pubblico, il PINGITORE, nel corso dell'incontro chiarificatore con la Società avversaria svoltosi presso la Delegazione VCO, ha ammesso di aver ecceduto ed ha presentato le dimissioni e le proprie scuse il che contribuisce a

ridimensionare il giudizio di gravità dei fatti rispetto a quanto sostenuto dal rappresentante della Procura Federale.

Considerato quanto sopra appare equo infliggere al dirigente incolpato l'inibizione per mesi otto. Sanzione che deve essere aumentata di mesi quattro di inibizione per l'illecito disciplinare contestato al capo b).

Il sig. PINGITORE si è qualificato come allenatore con patentino "UEFA B" pur essendo consapevole di non averne titolo come da egli stesso ammesso nell'interrogatorio successivo alla comunicazione dell'avviso di chiusura delle indagini.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- dichiara il sig. PINGITORE Davide responsabile degli illeciti disciplinari ascritti e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per anni uno.

Il Presidente
(Avv. Paolo Pavarini)

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 6 giugno 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Sergio Belli

IL DELEGATO
f.to Ruggero Baraggia